



## **Rivista di diritto amministrativo**

Publicata in internet all'indirizzo [www.amministrativamente.com](http://www.amministrativamente.com)

### **Diretta da**

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

### **Direttore Responsabile**

Marco Cardilli

### **Coordinamento Editoriale**

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,  
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

# FASCICOLO N. 1-2/2017

## estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

## Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat, J. Sánchez-Mesa Martínez, Andry Matilla Correa.

## Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado, Fabrizio Cerioni, Gaetano Natullo, Paola Saracini, Mario Cerbone, Margherita Interlandi, Bruno Mercurio, Giuseppe Doria, Salvatore Villani.

## Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe.

## Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

# **Procedure amministrative di riconoscimento e validazione dei titoli e delle certificazioni: analisi del sistema giuridico comparato con particolare riferimento ai casi di soggetti richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale**

**di Karidia Karaboue**

## *Abstract*

Il rispettabile compito di assegnare alle diverse categorie di studenti i corrispondenti titoli di studio viene affidato dallo Stato alle scuole, università o ad altre istituzioni di istruzione superiore, a prescindere dal fatto che siano esse pubbliche o private. Tale prerogativa appartiene all'intera Unione Europea e nel merito la cosiddetta responsabilità pubblica in materia di istruzione superiore e di ricerca è stata riconfermata con specifica raccomandazione del 2007, dal Consiglio d'Europa. L'exkursus che ha condotto alla buona riuscita del Processo di Bologna per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, fornisce un'inquadratura generale dei cicli di studio accademici, sulla base della quale ogni Stato aderente dovrà strutturare il proprio funzionamento interno. Grazie alla stipula della convenzione di Lisbona sul riconoscimento del titolo nella regione Europea di cui l'Italia è Paese firmatario, è possibile garantire, a seconda dei casi, la validità dei titoli esteri conferiti da tutte le istituzioni europee autorizzate.

## Introduzione: IL contesto europeo nella determinazione del riconoscimento

Il rispettabile compito di assegnare alle diverse categorie di studenti i corrispondenti titoli di studio viene affidato dallo Stato alle scuole, università o ad altre istituzioni di istruzione superiore, a prescindere dal fatto che siano esse pubbliche o private. Tale prerogativa appartiene all'intera Unione Europea e nel merito la cosiddetta responsabilità pubblica in materia di istruzione superiore e di ricerca è stata riconfermata con specifica raccomandazione del 2007, dal Consiglio d'Europa. L'*excursus* che ha condotto alla buona riuscita del Processo di Bologna<sup>1</sup> per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore<sup>2</sup>, fornisce un'inquadratura generale dei

cicli di studio accademici, sulla base della quale ogni Stato aderente dovrà strutturare il proprio funzionamento interno. Grazie alla stipula della convenzione di Lisbona sul riconoscimento del titolo nella regione Europea di cui l'Italia è Paese firmatario, è possibile garantire, a seconda dei casi, la validità dei titoli esteri conferiti da tutte le istituzioni europee autorizzate.

Il riconoscimento dei titoli di studio all'interno dell'Unione europea, viene disciplinato dalle Direttive 89/48/CEE<sup>3</sup>, 92/51/CEE<sup>4</sup>, 95/43/CE<sup>5</sup> e 2005/36/CE<sup>6</sup> relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, laddove essa non trova, invece, applicazione in riferimento alle professioni non regolamentate per le quali non si prevede la necessità di possedere un titolo di studio idoneo, come per il caso delle professioni che diversamente vengono disciplinate da uno specifico sistema di riconoscimento (vale per il caso di medici, dentisti, veterinari, infermieri, farmacisti, architetti). Il sistema riguarda i cittadini di un qualsiasi Stato membro (esclusi gli extracomuni-

<sup>1</sup> Al Processo di Bologna si è potuti giungere solo al culmine di un intero fenomeno suddivisibile in due segmenti principali: l'enunciazione della Magna Charta Universitatum e la stipula della Convenzione di Lisbona. La Magna Charta Universitatum fu elaborata dalla fondazione dell'Università di Bologna e redatta nel 1988 in occasione del 900esimo anniversario dell'Università. Essa riporta enunciati nel testo, "i valori di fondo della tradizione universitaria" e "vuole incoraggiare il rinsaldarsi dei legami fra le Università europee, ma è aperto, per l'universalità della sua ispirazione, anche all'adesione delle Università extraeuropee". Non poche furono le Università che aderirono e sottoscrissero la Magna Charta (ad oggi circa 660 provenienti da 78 differenti Paesi). Tale documento fu suddiviso in sezioni e nelle premesse si avvalorò il concetto di istruzione, perno fondamentale per la costituzione e sviluppo di un teatro umanitario sempre più all'avanguardia; nella seconda sezione sono enunciati i "Principi Fondamentali" che sanciscono l'autonomia circa la libertà di insegnamento e ricerca delle Università rispetto a qualsivoglia altro centro di potere; nella terza sezione, infine, vengono enunciati una serie di mezzi attraverso cui poter raggiungere gli obiettivi fissati nel testo. All'interno della Magna Charta vien fatta esplicita richiesta ai Governi firmatari di sostenere i principi enunciati nel documento senza apportare importanti stravolgimenti agli stessi. L'invito a trarre ispirazione dai principi enunciati è stato poi ampliato anche a svariate organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore è il prodotto di una serie di accordi di tipo ministeriale a cui furono correlate diverse attività politico-istituzionali caratterizzanti l'intero *iter* circostante il Processo di Bologna. Il periodo di

riferimento lo si fa rientrare negli anni che vanno dal 1998 al 2010, anno in cui con la Dichiarazione di Budapest-Vienna (12/03/2010), in occasione di una riunione celebrativa di tutti i ministri rappresentanti i 47 Paesi aderenti al Processo di Bologna, si diede forma organica allo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

<sup>3</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

<sup>4</sup> Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

<sup>5</sup> Direttiva Unione Europea 20 Luglio 1995, n. 95/43/ce che modifica gli allegati c e d della direttiva 92/51/cee del consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/cee.

<sup>6</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

tari, anche se con permesso di soggiorno), che siano in possesso dei titoli opportuni all'esercizio di una determinata professione, ma che intendano esercitarla in uno Stato differente rispetto a quello nel quale i titoli sono stati conseguiti. L'autorità dello Stato ospitante dovrà accertare di volta in volta se la professione che il cittadino comunitario voglia esercitare nel proprio Paese, sia la stessa per cui è in possesso dei titoli richiesti dallo Stato di provenienza, ma ne garantirà il riconoscimento solo se la formazione professionale abbia avuto durata e contenuti simili a quelli richiesti per l'esercizio della medesima professione all'interno dell'ordinamento dello Stato ospitante<sup>7</sup>.

A tal proposito, il diritto comunitario pone in essere alcune condizioni da rispettare secondo cui: l'esperienza lavorativa richiesta, non potrà in nessun caso essere superiore a 4 anni, ma l'autorità competente potrà al massimo applicare solo una misura di compensazione (tirocínio, esame, frequenza di corsi); l'autorità, inoltre, non potrà muovere rilievi circa la durata della formazione se questa differisce per meno di un anno, e avrà termine perentorio di 4 mesi per rispondere alle richieste di riconoscimento in forma scritta e motivata con annessa possibilità di ricorso<sup>8</sup>.

### Le tipologie di riconoscimento nei diversi ambiti

<sup>7</sup> La *ratio* di un siffatto impianto di controllo proviene proprio dal fatto che non esiste un sistema di riconoscimento automatico dei titoli abilitanti ad una professione.

<sup>8</sup> Il riconoscimento dei titoli risente limitato del fatto che la preminenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri non si applica al diritto amministrativo, ragion per cui tanto la decisione quanto il ricorso attinenti al riconoscimento, si svolgeranno presso le autorità dello Stato ospitante secondo le sue leggi.

L'inserimento degli extracomunitari all'interno di un qualsiasi tessuto sociale ha da sempre generato molteplici criticità.<sup>9</sup>

Oggi più che mai, l'Italia è costretta a fronteggiare flussi sempre maggiori di esseri umani, prima ancora che stranieri.

A tal proposito, il nostro Paese presenta tutti i potenziali elementi per poter garantire un sistema di immigrazione responsabile, in cui ad ogni persona possa essere riconosciuto un bagaglio completo di diritti e doveri.<sup>10</sup>

Il Diritto all'istruzione, alla formazione professionale e al riconoscimento dei titoli di studio può essere il punto di partenza per un processo che intenda mirare al raggiungimento del cosid-

<sup>9</sup> I flussi migratori rappresentano oggi una delle più importanti tematiche di carattere universale, portate all'attenzione di ciascuno di noi. Possiamo considerarlo un *tòpos* contemporaneo al quale tutti siamo portati a confrontarci indipendentemente da quello che possa essere il ruolo svolto all'interno della società o l'impegno civico/politico assunto. Persino i più piccoli sono a conoscenza del fenomeno migratorio, difatti soprattutto nelle scuole del nord Italia, esistono realtà come le cosiddette classi miste, le quali constano in comunità scolastiche composte da figli di immigrati e non, indotti a condividere un intero percorso didattico insieme. Ugualmente accade per quei cittadini che invece scelgono di non interessarsi al tema ma vengono ugualmente sollecitati dai mass media, i quali impiegano quotidianamente un importante spazio indirizzato all'argomento immigrazione, fomentando così un dibattito che ormai prende forme sempre maggiori.

<sup>10</sup> Appare dunque evidente che i flussi migratori abbiano una ricaduta sociale significativa, sottolineando che addirittura in diversi settori si reputano costituire le fondamenta di "interessi" non del tutto leciti come è per altro emerso dalle recenti indagini della Procura della Repubblica di Roma sull'inchiesta denominata "Mafia Capitale". Affrontare il tema con rigore scientifico è cosa assai complessa in quanto vengono abbracciati diversi aspetti della società, della politica e del vivere quotidiano di ciascuno di noi, ma, ciononostante, questo studio tenterà di affrontare l'argomento anche sotto un profilo comparatistico e giuridico - sociale.

detto principio di eguaglianza formale <sup>11</sup>sancito dall'art 3 della Costituzione italiana.

Il titolo di studio è un attestato rilasciato ad una persona fisica, dalla competente autorità scolastica, accademica, o da altro istituto privato legalmente riconosciuto, con la specifica funzione di certificare la conclusione positiva di un percorso didattico-formativo.

Ai titolari di protezione internazionale ai sensi dell'art 27 Direttiva europea 2004/38/CE<sup>12</sup>, viene

---

<sup>11</sup> L'art 3 della Costituzione enuncia il principio di uguaglianza. Nel merito, al comma 1 vengono individuati i connotati del principio di eguaglianza formale unitamente ad una serie di divieti di discriminazione; al comma 2, invece, viene introdotto il principio di uguaglianza sostanziale. Circa l'uguaglianza formale, essa deve essere intesa come eguale soggezione di tutti alle norme di diritto, da cui ne deriva che in nessun caso il legislatore potrà operare delle distinzioni relative al sesso, piuttosto che alla razza, alla religione ecc. La ragione che regge tale principio, risiede nella volontà da parte dello Stato, di arginare le discriminazioni, prescrivendo leggi generali ed astratte. Il principio di uguaglianza sostanziale, invece, richiede che lo Stato si prodighi sia nel creare le cosiddette condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, che a rimuovere eventuali ostacoli economico-sociali che nella pratica impediscono la realizzazione dello stesso principio generale. I principi di eguaglianza sostanziale e formale si completano a vicenda e sono tenuti in equilibrio dal principio di ragionevolezza (corollario del principio di uguaglianza), secondo cui: "le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge debbano essere adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore".

<sup>12</sup> V. Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8-14).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, COM(2009) 313 def. del 2 luglio 2009.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

riconosciuto lo stesso trattamento garantito ad un qualsiasi altro cittadino degli Stati membri, nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

I titoli di studio o professionali conseguiti all'estero non hanno alcun valore legale in Italia<sup>13</sup>, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciononostante i cittadini stranieri possono far valere in Italia il proprio titolo di studi conseguito all'estero attraverso una procedura di riconoscimento,<sup>14</sup> che prevede in prima battuta la traduzione integrale del titolo in originale sul quale dover, in seguito, apporre il timbro per traduzione conforme (cosiddetta traduzione ufficiale).

Oltre a questa eventualità, si può verificare un'ulteriore casistica che prevede la facoltà di iniziare nuovi percorsi di studio e formazione, di fronte alla probabile impossibilità di far riconoscere i propri titoli, o più semplicemente dinnanzi alla

---

Comitato delle regioni «Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza», COM(2013) 837 al del 25 novembre 2013.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE», COM(2014) 604 final del 26.9.2014.

<sup>13</sup> Il valore legale del titolo di studio informa sul grado di ufficialità e la validità di un titolo di studio, attestato e riconosciuto ai sensi della legge o da altri atti giuridici aventi la stessa forza o espressamente autorizzati dalla legge.

<sup>14</sup> Diventa importante accertare, a seconda del Paese, a quale tipologia di metodo esso si affida nella valutazione del grado di ufficialità del titolo di studio all'interno del proprio sistema nazionale. Le possibilità sono sostanzialmente due: "riconoscimento" e "accreditamento", a cui, poi, va aggiunto quello di "autorizzazione". Esistono casi in cui i titoli di studio conferiti da istituti riconosciuti o accreditati vengono considerati come titoli "ufficiali" automaticamente.

volontà di portare a termine il personale percorso di studi già iniziato all'estero.

### **Le sette norme condivise nella Convenzione di Lisbona per il riconoscimento accademico**

La Convenzione di Lisbona ha predisposto una sorta di codice comportamentale costituito da 7 norme condivise, concernenti il riconoscimento accademico.

**La prima** norma, per quanto sia di natura abbastanza generale, prescrive in maniera precipua l'obbligo in capo agli Stati aderenti, di consentire l'accesso, ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore, di tutti coloro i quali siano già in possesso di un titolo di studio straniero che nel Paese di provenienza è egualmente necessario e sufficiente per accedere ai corsi di istruzione superiore.

Tale norma gode della possibilità di un eventuale temperamento dovuto alla facoltà di rifiutare l'accesso ad un titolo estero, qualora sussistano concrete e attestate divergenze tra i requisiti generali di accesso dei due singoli Paesi.

**La seconda** norma tiene conto di un'ulteriore ventaglio di possibilità rispetto a quei Paesi per i quali l'accesso agli istituti di istruzione superiore non risulta essere omogeneo, nella misura in cui se pur in possesso di un determinato titolo di studio, esso potrà garantire solo l'accesso a specifiche aree disciplinari, oltre che a prestabilite tipologie di istituti di istruzione superiore, ovvero non riconosce l'opportunità di accedere a tutti i corsi previsti dall'ordinamento.

La Convenzione prevede, in questo caso, che anche il Paese estero possa limitare l'accesso ad analoghi istituti di istruzione superiore o programmi didattici, per questioni di reciprocità.

**La terza** norma considera, invece, la condizione di quei Paesi nei quali vige una netta distinzione tra le condizioni generali di accesso all'istruzione superiore e le condizioni specifiche per l'accesso a determinati corsi. In casi come questi, la

Convenzione prevede la facoltà (per questi Paesi) di inserire nel protocollo di ammissione, anche la presenza di tali specifici requisiti accanto a quelli di natura generale.

**La quarta** norma riverbera il frequente caso in cui l'ammissione ad un istituto di insegnamento superiore o ad un corso di studio, sia circoscritta o selettiva. La Convenzione nell'eventualità che in un certo Paese i diplomi di scuola secondaria diano accesso all'insegnamento superiore solo a seguito del superamento di ulteriori esami di ammissione, stabilisce che anche gli altri Paesi consentiranno l'accesso solo se vengano soddisfatti tali requisiti (altresì nei casi di ammissione a numero chiuso o selettivo, occorrerà assicurarsi che la valutazione dei titoli di studio stranieri venga effettuata in base ai principi di equità).

**La quinta** norma ha una portata più specificatamente terminologica e, dunque, allo studente straniero che giunge nel Paese ospitante per proseguire gli studi, può essere richiesto di dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene impartito l'insegnamento nazionale prescelto.

**La sesta** norma si occupa del riconoscimento dei cosiddetti titoli di studio non tradizionali, ovvero, di tutti quei titoli conseguiti in determinati Paesi nei quali, ad esempio, sia consentito accedere all'università anche in assenza di un titolo finale di scuola secondaria.

**La settima** ed ultima norma, regola il riconoscimento dei titoli secondari rilasciati da alcune scuole operanti in un determinato Paese, ma che trovano disciplina nell'ordinamento scolastico di un Paese differente rispetto a quello in cui esse sono attive. La Convenzione, in tali casi, prevede che, ai fini dell'ammissione ai corsi di insegnamento superiore, ogni Paese abbia la possibilità di subordinare al possesso di alcune specifiche condizioni (previste dalla legislazione nazionale) il riconoscimento dei titoli di studio

rilasciati da scuole straniere operanti nel proprio territorio.

### Il riconoscimento accademico

Il riconoscimento accademico è la prima forma di riconoscimento<sup>15</sup> prevista dal nostro ordinamento; esso è finalizzato a conseguire un titolo accademico italiano analogo a quello estero già posseduto, o alla prosecuzione degli studi universitari, mentre il riconoscimento di un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado si chiama equipollenza.

L'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina l'equivalenza (agli effetti giuridici) di un titolo di studio conseguito all'estero, con un determinato titolo di studio previsto dal nostro ordinamento, condurrà ad ottenere l'equipollenza.

In altre parole l'equivalenza certifica che il titolo di studio estero equivalga ad un titolo di studio italiano, mentre l'equipollenza conferisce valore giuridico all'equivalenza attestando la validità del titolo di istruzione superiore straniero, in Italia.

Le autorità competenti a svolgere le necessarie procedure di valutazione e comparazione del titolo estero sono: gli Uffici scolastici provinciali per i titoli di studio pre-universitari; le Università; il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca per i titoli di dottorato e infine il Ministero della giustizia.

Per richiedere l'equipollenza di un titolo di studio è necessario aver sostenuto in un paese straniero un ciclo di istruzione di almeno otto anni

<sup>15</sup> Il riconoscimento informa sullo statuto di ufficialità del titolo di studio, così come emerge dalla legislazione nazionale, infatti, saranno le leggi e i regolamenti adottati dalle amministrazioni competenti, a stabilire dettagliatamente i requisiti e le procedure previste per l'assegnazione (ad istituzioni scolastiche e accademiche) del potere ufficiale di conferire specifici titoli di studio, di modo che tali autorità potranno essere considerate ufficialmente riconosciute dall'ordinamento di riferimento.

per ottenere il diploma di primo grado equipollente e di undici/dodici anni per invece quello di secondo grado equipollente.

Per i soli cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica è prevista una procedura di riconoscimento *ad hoc*, mentre per i cittadini di Paesi Terzi, ancora non vi è un' applicazione omogenea della normativa rispetto ai titoli di istruzione superiore.

La richiesta di equipollenza deve presupporre l'esistenza di specifiche condizioni: infatti, deve sussistere un titolo italiano con cui poter comparare il titolo straniero; il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'Università o da altra istituzione di livello universitario legalmente riconosciuta e inserita nel sistema del paese estero; e infine deve trattarsi di un titolo di primo, secondo o terzo ciclo.

A tal punto l'Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento, entro novanta giorni, dovrà pronunciarsi sul merito con decreto rettorale: accogliendo la richiesta anche solo parzialmente, rigettandola, o subordinando il riconoscimento al superamento di alcune misure compensative, che possono essere imposte dalla legge, al fine di integrare alcuni esami o periodi di tirocinio, o dalle Università stesse.

Le Università hanno il potere di valutare discrezionalmente e in autonomia i titoli accademici stranieri applicando gli articoli 2 e 3 della Legge n. 148/02<sup>16</sup> che ratifica la Convenzione di Lisbona

<sup>16</sup> Si riportano gli articoli 2 e 3, della Legge 148/02 che hanno adottato la convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. ART. 2: La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. ART. 3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione

per il rilascio degli analoghi titoli italiani e il riconoscimento dei periodi di studio.<sup>17</sup>

I documenti richiesti da allegare alla domanda sono: il diploma o documento ufficiale in originale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario; un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel piano di studi sostenuto; il CV formato Europass; il Diploma Supplement (DS) o la Dichiarazione di Valore (DV) emessa dalle competenti autorità italiane all'estero, consistente in una rappresentazione analitica e puntuale di tutto il percorso formativo sostenuto all'estero, capace di fornire informazioni specifiche sul richiedente, a seconda dei casi.

Essa è la descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel paese di origine, verificata dalle Autorità italiane competenti in territorio estero. Ai rifugiati chiaramente impossibilitati a rientrare nel proprio Paese di origine, è consentito richiedere la DV al Ministero degli Affari Esteri per mezzo del Servizio Sociale Internazionale, che provvederà in seconda battuta a far pervenire la richiesta all'Ambasciata italiana nel Paese d'origine.

Il riconoscimento di un Dottorato di Ricerca non conseguito in Italia, rientra ancora nel ventaglio delle finalità previste dall'equipollenza, in quanto per riconoscerlo sarà necessario verificare se

---

universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

<sup>17</sup> I programmi di cooperazione universitaria internazionale e di mobilità studentesca (Erasmus, Tempus, Nordplus, Ceepus, ecc) hanno agevolato la prassi di integrazione del *curriculum studiorum* nazionale con un periodo di studi effettuato all'estero. La Convenzione di Lisbona stabilisce il principio (dedicandone un'intera sezione) secondo cui i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero debbano essere riconosciuti dall'ateneo di provenienza, fatta salva la possibilità di rifiutare il riconoscimento nel caso siano state rilevate sostanziali differenze di formazione.

per livello, anni di scolarità e contenuti esso possa corrispondere ad un titolo italiano.

### Il Sistema universitario italiano

Il sistema universitario<sup>18</sup> italiano trova articolazione e sviluppo dispiegandosi su di una struttura organizzativa retta da tre differenti cicli, emersi e sanciti dall'epilogo giurisprudenziale del Processo di Bologna (Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca), eccezion fatta per i soli Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

I principali obiettivi<sup>19</sup> che caratterizzano il Processo di Bologna consistono nella volontà di voler adottare un sistema di studio costituito da due principali cicli, per il quale il secondo potrà solo essere conseguente al primo; invece, per quanto concerne l'ulteriore obiettivo previsto, esso contempla e persegue la volontà di raggiungere l'Armonizzazione dei titoli di studio, anche e soprattutto per l'impiego degli studenti nel mercato del lavoro europeo, volendo stimolare una maggiore competitività della Unione Europea. Il sistema universitario italiano si completa anche con ulteriori attività formative<sup>20</sup>, che costituisco-

---

<sup>18</sup> Il sistema universitario italiano si articola sui tre cicli del Processo di Bologna: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli, e di tale sistema va apprezzata anche la portata generale del tutelato diritto all'istruzione, quale uno dei diritti fondamentali dell'uomo, a cui l'istruzione secondaria apporta notevole contributo in vista del potenziale accrescimento del sapere individuale come possibile patrimonio culturale e scientifico per l'umanità tutta.

<sup>19</sup> Tra gli obiettivi viene anche contemplato il diritto allo studio che può facilmente tradursi in diritto al riconoscimento dei titoli di studio.

<sup>20</sup> Quali: Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6 anni (360 CFU)

no una maggiore specializzazione per percorso formativo.

In Italia il primo ciclo (costituito unicamente dai Corsi di Laurea) intende riconoscere agli studenti una puntuale preparazione generale, unitamente all'acquisizione di metodi e contenuti scientifico-professionali a seconda del ramo accademico prescelto.

Al primo ciclo è possibile accedervi solo dopo aver preventivamente conseguito il diploma finale di scuola secondaria rilasciato a seguito del superamento del relativo esame di Stato. Il titolo

---

in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di Specializzazione. - Corsi di Master universitario di primo livello: corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero comparabile. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di primo livello. - Corsi di Master Universitario di secondo livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile. La durata è minimo annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di secondo livello. Crediti Formativi Universitari (CFU): i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS. Classi dei corsi di studio: i corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in "classi". I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti) determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno lo stesso valore legale.

di Laurea (riconosciuto dopo aver acquisito 180 CFU e aver sostenuto un esame di laurea) consentirà allo studente l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale e agli altri corsi di secondo ciclo previsti. Tali corsi garantiranno agli studenti iscritti, una formazione e qualificazione di livello avanzato, finalizzata all'esercizio professionale di attività inerenti al percorso.

L'accesso ai corsi di secondo ciclo è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile e ulteriori criteri di ammissione potranno variare ed essere aggiunti a seconda delle decisioni assunte dalle singole università. I corsi possono avere una durata biennale e lo studente per conseguire il titolo finale di Laurea Magistrale, dovrà aver acquisito 120 CFU e discusso una tesi di laurea.

Il titolo di Laurea Magistrale, a questo punto, consentirà l'accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di terzo ciclo. In particolare, il Dottorato conserva l'intento di perseguire l'onere di assicurare al dottore di ricerca l'acquisizione di una corretta metodologia per una ricerca scientifica che possa essere avanzata e all'avanguardia.

L'ammissione a detto corso, richiede una Laurea Magistrale, o titolo estero comparabile, oltre che il superamento di un pubblico concorso indetto. La durata dell'intero ciclo non potrà essere inferiore ad un minimo di tre anni, al termine del quale il dottorando dovrà elaborare una tesi di ricerca e discuterla durante l'esame finale.

I contenuti formativi di ciascun corso di studio vengono fissati autonomamente dalle singole università, fatta eccezione di alcune attività formative predeterminate a livello nazionale. Secondo quanto stabilito dall'art 2<sup>21</sup> della Legge 148

---

<sup>21</sup> La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano

del 2002 l'immatricolazione di tutti gli studenti italiani e stranieri in possesso di titoli esteri secondari, ai corsi di studio di primo ciclo, è decisa autonomamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore, tenute a considerare anche tutte le pertinenti indicazioni interministeriali.

**Circa i requisiti essenziali per accedere ai diversi corsi previsti**, sarà necessario che il titolo straniero soddisfi i cd. requisiti generali di accesso e, dunque, esso dovrà di seguito: essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza; essere valido per l'iscrizione all'università prescelta; essere stato rilasciato dopo almeno dodici anni di scolarità complessiva dalla scuola elementare fino alla fine della scuola secondaria; e infine dare accesso nel sistema di provenienza ad un corso di studio analogo a quello a cui volersi iscrivere in Italia.

Per i soli cittadini facenti parte dell'Unione Europea e quelli ad essi equiparati, non sarà previsto l'obbligo di dimostrare la propria conoscenza della lingua italiana. **Per quanto concerne, invece, i requisiti specifici**: l'ammissione ad alcune tipologie di corsi di studio potrebbe essere subordinata ad alcune condizioni prestabilite dall'università di riferimento.

In tal caso sarà necessario superare un' esame di ammissione, o altra prova attitudinale, per riuscire a soddisfare tutti i criteri di selezione previsti. **Si avvierà, così, una procedura valutativa in capo alle istituzioni italiane secondo cui, ricevuti i titoli esteri e tenuto conto di eventuali accordi in essere, le autorità potranno decretare in autonomia, la piena accettazione del titolo, il rigetto motivato o ancora, l'accettazione con riserva.**

L'amministrazione competente che deciderà di accettare un titolo straniero, ammetterà di poter garantire ai possessori dello stesso, l'accesso ai

propri corsi senza più necessariamente esigerne l'equipollenza con il corrispondente titolo italiano.

Presupponendo la normativa di riferimento, l'ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo, sarà praticabile laddove il candidato abbia già conseguito un titolo di primo ciclo presso un' Università straniera o un' istituzione superiore di livello universitario.

In questo caso, però, le istituzioni implicate, dovranno verificare anche la conoscenza della lingua italiana dei cittadini non UE residenti all'estero, a differenza dei cittadini europei per i quali detta pratica non sarà necessaria.

Infine, per l'ammissione ai corsi di studio di terzo ciclo bisognerà, senza dubbio, possedere un titolo estero di istruzione superiore di secondo ciclo ma preventivamente occorrerà raccogliere informazioni di tipo generale sui corsi di terzo ciclo attivati dalle diverse università italiane, visitandone le corrispondenti piattaforme o recandosi direttamente in loco.

Anche in questo caso sussisterà la verifica della conoscenza italiana per i cittadini non comunitari, fermo restando il previo superamento del concorso pubblico bandito per accedere agli studi di Dottorato di Ricerca e/o a quelli di Scuole di Specializzazione.

### **Riconoscimento titoli dei rifugiati**

In data 11 Aprile 1997 nel corso di una conferenza diplomatica, gli Stati Membri dell'Unione Europea approvarono e sottoscrissero a Lisbona una Convenzione<sup>22</sup> sul riconoscimento dei titoli

<sup>22</sup> Nel nuovo quadro giuridico, influenzato dai principi ispiratori della Convenzione di Lisbona, cade progressivamente in disuso il concetto e la prassi dell'equipollenza. Essa viene sostituita da una variegata gamma di riconoscimenti cosiddetti finalizzati, i quali rispecchiano coerentemente le attuali tendenze in atto, sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è rilasciata alla competenza delle Università. A tal proposito, la legge di ratifica della

---

nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

di studio relativi all'insegnamento superiore nell'ambito dell'Unione Europea, essa fu pensata ed elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco-Regione Europa.

La Convenzione di Lisbona è un accordo multilaterale alla cui base v'è stata sin da subito l'intenzione di ottenere il reciproco riconoscimento delle diverse tipologie di titoli di studio, da parte dei Paesi firmatari. Superati

La *ratio*<sup>23</sup> che ha mosso gli Stati Membri alla stipula di un siffatto accordo verteva sull'intenzione di voler garantire a tutti gli studenti la spendibilità del proprio titolo in qualsiasi istituto europeo, a prescindere dallo Stato in cui esso sia stato conseguito.

Ciononostante, nella pratica, la Convenzione doveva essere applicata a sistemi d'istruzione il più delle volte molto differenti fra loro, ragion per cui i contenuti della stessa risultano essere abbastanza generici e circoscritti all'enunciazione dei diversi principi fondamentali, con l'indicazione di alcuni criteri generali che avrebbero dovuto fungere da linee-guida per l'applicabilità del trattato.

---

Convenzione di Lisbona si esprime in questi termini: "la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia"

<sup>23</sup> Si ritiene che la causa di tali disposizioni sia da ricercare nella costante crescita del fenomeno immigrazione straniera in Europa, flusso proveniente in particolare dai paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia, dell'America latina e, più di recente, dall'Europa dell'est. Il fenomeno dell'immigrazione extra-comunitaria è stato fronteggiato con misure normative di programmazione e regolarizzazione dei flussi, ma si è cercato anche di dar fiato ad un sistema che miri ad incentivare il rientro dei cittadini extracomunitari, nei paesi di origine.

Alle autorità competenti di ciascun Paese firmatario fu affidato il peculiare compito di rendere adeguatamente (e in taluni casi discrezionalmente) operativi i precetti sanciti dalla Convenzione.

In definitiva, tale accordo giunse al culmine di un processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'intera Unione Europea, con l'intima ambizione di voler conseguire un'armonizzazione dei titoli a livello europeo.

L'Italia<sup>24</sup> dopo aver abrogato la normativa previgente ha ratificato la Convenzione di Lisbona con la Legge n. 148 dell'11/07/2002<sup>25</sup>, avendone inoltre esteso l'applicabilità anche ai titoli di istruzione superiore di tutti i Paesi extraeuropei.

Per agevolare la trasparenza delle diverse prassi di riconoscimento e l'applicazione delle stesse, gli Stati parte della Convenzione si sono impegnati alla diffusione dell'intero materiale informativo previsto per i propri corsi, affinché sia consentito, in tal modo, l'accesso ad un mercato del lavoro di livello internazionale, rendendo altresì note le modalità e i criteri adottati per il rispettivo riconoscimento<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> L'Italia dispone di una trama giuridica che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti sia nei Paesi dell'Unione Europea (per mezzo dei provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) e sia nei Paesi extra-UE, attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione. Oltretutto viene riconosciuta in capo a tali soggetti la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione, spendendo un titolo estero conseguito nell'Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.

<sup>25</sup> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

<sup>26</sup> Gli ulteriori obiettivi richiamati nella Convenzione di Lisbona vengono definiti obiettivi specifici in tema di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, essi consentono ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i paesi; agevolano i programmi di scambi accademici

Va ricordato che tali criteri dovranno preventivamente essere approvati dalla comunità scientifica internazionale. Circa i servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di studio e professionali dei rifugiati, peculiare risulta essere il ruolo del Ministero degli Affari Esteri, nonostante non sia di assoluta pertinenza dello stesso l'intero iter burocratico che conduce all'analisi e valutazione dei presupposti.

Difatti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale interviene in qualità di supporto alle amministrazioni locali competenti a svolgere la pratica, e può farlo secondo due distinte modalità: per mezzo della stipula di Accordi *ad hoc* con Paesi europei ed extraeuropei, oppure tramite l'operato delle sedi diplomatico-consolari volte a prestare assistenza a tutte le amministrazioni operanti nel settore.

La prima modalità di cui può disporre il Ministero mira ad agevolare il riconoscimento dei titoli, grazie alla sottoscrizione di vere e proprie Intese che consentiranno un riconoscimento pressoché automatico in capo ai possessori di titoli provenienti dai Paesi con cui è stato concluso l'accordo. Tali paesi sembrano vantare una posizione di privilegio rispetto ai possessori di un titolo conseguito in un paese non firmatario, anche se è opportuno precisare che in linea di principio sarà comunque possibile il riconoscimento dei titoli conseguiti in tali paesi non firmatari, proprio in virtù del principio di non discriminazione e tutela del diritto all'istruzione, salvo i casi in cui il titolo sia stato invece rilasciato da un'istituzione completamente non riconosciuta dallo stato italiano.

L'esistenza di un Accordo di reciproco riconoscimento dei titoli viene suggellato da un elenco di tutte le università nei cui confronti l'accordo

---

studenteschi; e consentono di spendere, in tutti i paesi, i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate.

dovrà essere applicato (cd. automatismo dell'Accordo), ma ciò non vorrà dire che la sola sussistenza dell'Accordo con un determinato paese, renda direttamente riconoscibili tutti i titoli conseguiti nello stesso, e questo perché essi dovranno comunque essere assoggettati ad un iter burocratico minimo di riferimento.

Circa la seconda modalità con cui agisce il Ministero, va chiarito che la specifica funzione delle sedi diplomatiche dislocate oltre a fornire chiarimenti, informazioni e assistenza, eventualmente richieste dalle amministrazioni italiane, ha il più centrale compito di produrre la cd. Dichiarazione di valore in loco, certificazione mediante la quale si accerta e garantisce il valore di un attestato di studio conseguito all'estero, ai fini dell'ammissione e riconoscimento da parte delle autorità italiane.

### **Il Ruolo del CIMEA e il Quadro dei Titoli**

Dal 1984 il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche garantisce a tutti i richiedenti una puntuale attività di informazione e consulenza sulle diverse procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui ogni altra tematica riconducibile all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.

Il CIMEA è il centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC - National Academic Recognition Information Centres - dell'Unione Europea e alla rete ENIC - European National Information Centres - del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, esso favorisce, in ogni parte, la mobilità accademica, promuovendo i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.

Il CIMEA, inoltre, in qualità di Centro italiano della rete NARIC<sup>27</sup>, ha inaugurato un nuovo ser-

---

<sup>27</sup> I centri Enic Naric accordano specifiche istruzioni sui procedimenti da seguire per il regolare esercizio di una

vizio NARIC Italia, cd. Credential Information Service, con l'obiettivo di voler agevolare i possessori di titoli e qualifiche conseguite in Italia, la cui spendibilità, però risulta essere orientata verso l'estero. In questo caso si è voluto mirare ad agevolare la pratica, garantendo un completo servizio, a pagamento, di certificazione e traduzione delle qualifiche italiane.

Nel merito, i servizi specificatamente offerti dal CIMEA sono:

- la Traduzione certificata del certificato degli esami<sup>28</sup> (Certified translation of transcripts) - la Traduzione certificata dei diplomi<sup>29</sup> (Certified translation of diplomas) - la Dichiarazione di livello della qualifica (Statement of qualification level) - il Rapporto completo della qualifica (Qualification report) - le Dichiarazioni singole, come ad esempio la Dichiarazione sulla scala di votazione italiana; quella sul sistema di crediti italiano; o ancora la Dichiarazione sulla natura dell'istituzione italiana. Tali documenti dovranno tutti essere redatti e rilasciati in lingua inglese.

Uno strumento utile per la rappresentazione delle qualifiche accordate ad un sistema nazionale o, più in generale, a svariati sistemi in comparazione fra loro è il cosiddetto Quadro dei titoli (*Qualifications Framework - QF*). La sistematica descrit-

---

professione regolamentata, rilasciando in taluni casi anche degli attestati per un periodo di studio o una formazione ottenuta all'estero.

<sup>28</sup> Il Certificato degli esami, è un documento rilasciato dall'istituzione universitaria dove sono riportati i dati del titolo ottenuto, unitamente all'elenco degli esami sostenuti con data, voto e crediti. La traduzione interesserà esclusivamente i documenti che riportano l'elenco degli esami (transcript) e non anche la descrizione del contenuto degli stessi.

<sup>29</sup> Per traduzione certificata si intende una traduzione del documento italiano accompagnata da una dichiarazione di NARIC Italia che certifica l'esattezza dei dati contenuti tradotti, in riferimento al documento originale. NARIC Italia realizza esclusivamente traduzioni certificate (certified translation) e non traduzioni legali o legalizzate,

tiva adoperata da un QF si basa sulla ripartizione delle qualifiche in diversi livelli, che differiscono a seconda dei *learning outcomes*, descrittori utilizzati per delineare i risultati (in termini di capacità e conoscenze) che i possessori delle qualifiche poste ad un determinato livello, avranno ottenuto a seguito del rilascio di un certo titolo di studio o certificazione professionale. La presenza di un Quadro dei titoli nazionali è di indiscutibile supporto, al fine dell'esatta comprensione di un prestabilito sistema di istruzione di riferimento.

I Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi europei partecipanti al Processo di Bologna, nel 2005 si accordarono nel realizzare il Quadro dei titoli dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA). Detto Quadro, i cui obiettivi sono attualmente quello di favorire una più agevole comprensione e comparabilità dei titoli rilasciati all'interno dei diversi sistemi nazionali d'istruzione superiore, concordemente a quello di render nota l'intera offerta formativa europea, si articola nei tre cicli principali dell'istruzione superiore (così come definiti dal Processo di Bologna) e punta ad esporre tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti ECTS e ai risultati di apprendimento definiti secondo i "Descrittori di Dublino 30".

Ogni Paese ha dovuto, dunque, mettere a punto un proprio Quadro nazionale dei titoli (*National Qualifications Framework - NQF*) che, per quanto riguarda l'istruzione superiore, dovrà essere impiantato sulla scorta del Quadro dei titoli per lo

---

<sup>30</sup> I descrittori di tipo generale consentono di pervenire a inopinabili risultati di apprendimento, comuni a tutte le qualifiche di un certo ciclo: essi vengono applicati ad un vasto ventaglio di discipline e profili. Dopo la Conferenza Ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti provenienti da differenti paesi ha elaborato una serie di descrittori per i tre cicli del Processo di Bologna, successivamente denominati Descrittori di Dublino (Dublin descriptors).

Spazio europeo dell'istruzione superiore. In Italia a partire dal 2005 il Ministero (MIUR) ha provveduto ad avviare il processo di realizzazione del Quadro dei titoli italiani - QTI, attività poi demandata al CIMEA per la concreta esecuzione di un primo modello di Quadro nazionale, che solo nel 2010 è stato reso pubblico.

Dal 2012 il CIMEA prende anche parte ai lavori del Gruppo dei Corrispondenti nazionali per i quadri dei titoli - National Correspondents for Qualifications Frameworks (QF-EHEA) stabilito presso il Consiglio d'Europa in rappresentanza dell'Italia.

### **La qualità di informazioni per il riconoscimento non accademico e di natura professionale**

Affinchè sia possibile garantire al sistema internazionale di riconoscimento dei titoli, di funzionare in modo efficace ed efficiente, la Convenzione di Lisbona ha dedicato due intere sezioni nelle quali minuziosamente definisce la quantità e qualità di informazioni che per ciascun Paese dovranno espressamente essere divulgate nelle forme più opportune. Tali informazioni riguardano essenzialmente: l'elenco degli istituti riconosciuti pubblici o privati, facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la tipologia dei titoli rilasciati e i requisiti per ottenere l'ammissione ai corsi; l'elenco di tutti gli istituti collocati al di fuori del territorio ma che fanno comunque capo al proprio ordinamento nazionale; le diverse tipologie di istituti di istruzione superiore appartenenti all'ordinamento interno di ciascuno Stato, corredato delle peculiarità tipiche di ogni categoria di istituti. Inoltre, ciascun Paese dovrà, poi, mettere a punto e render nota l'offerta formativa nazionale di istruzione superiore, che intende proporre agli studenti, con la puntuale rappresentazione dei diversi programmi di insegnamento offerti, unitamente ad una descrizione completa dei titoli di studio rilasciati sul piano nazionale. I Paesi firmatari do-

vranno, altresì, impegnarsi nel garantire sempre attivo un centro nazionale di informazione che abbia lo specifico compito di rilasciare pareri o indicazioni su questioni relative al riconoscimento e alla valutazione dei titoli, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali, ma che soprattutto riesca ulteriormente a semplificare l'accesso a tutte quelle più specifiche informazioni che talvolta riguardano sistemi e titoli di studio di altri Paesi.

Ciò evidenziato la seconda tipologia di riconoscimento prevista dal nostro ordinamento è il riconoscimento non accademico. Questa procedura si prefigge finalità molto differenti rispetto alla forma accademica. Difatti il richiedente in questo caso mira ad ottenere, il più delle volte, la possibilità di accedere a concorsi pubblici banditi in Italia, sfruttando un titolo di studio conseguito all'estero<sup>31</sup>.

Di tale titolo di studio dovrà esserne valutata, contestualmente al concorso pubblico, l'equivalenza al titolo corrispondente italiano richiesto come prerequisito per l'ammissione al bando di concorso.

Il bando di concorso pubblico al quale si intenda partecipare dovrà essere allegato alla domanda di equivalenza.

Al cittadino degli Stati membri è consentita ampia discrezionalità nella scelta del concorso a cui voler partecipare, purché questo non attenga alla tutela dell'interesse nazionale e non sia espres-

---

<sup>31</sup> La Convenzione di Lisbona contiene norme di alto valore civile, le quali regolano il riconoscimento dei titoli dichiarati dai rifugiati, dai profughi o da altre persone in possesso di *status* giuridici equivalenti. E' previsto, altresì, che ogni Paese (anche nei casi in cui il titolo di studio dichiarato non possa essere comprovato dai relativi documenti) si impegni ad adottare tutti i provvedimenti possibili per elaborare delle procedure mirate a valutare se i rifugiati soddisfino realmente i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, all'esercizio di attività professionali regolamentate, o più semplicemente a studi più avanzati.

samente richiesta la cittadinanza italiana tra i requisiti d'ammissione.

La domanda per avviare la procedura di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, deve essere inviata al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione e i documenti da presentare sono i seguenti: il titolo di studio estero tradotto e legalizzato; il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'istituto estero; la dichiarazione di valore; il bando del concorso cui si intende partecipare con i requisiti previsti per l'accesso.

A norma dell' Art. 3 DPR 189/2009 <sup>32</sup> sono di competenza del Ministero le valutazioni circa il

---

<sup>32</sup> DPR del 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197) (GU n. 300 del 28-12-2009) Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero 1. Art. 3 Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata; b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente. 2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti: a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso,

riconoscimento dei titoli di studio: ai fini dell'attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria definitiva e ai fini della progressione in carriera; per ragioni di tipo previdenziale; per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'art. 38 del Dlg. 30 marzo 2001, n. 165<sup>33</sup>, per l'accesso agli impieghi pres-

---

valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio. 3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata. 4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.

<sup>33</sup> Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente

so le pubbliche amministrazioni; e per l'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale.

Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di tali titoli di studio devono trasmettere al Ministero l'istanza degli interessati corredata dai relativi documenti, come prevede l'Art.12 della legge 29/2006<sup>34</sup>

Infine la terza ed ultima forma di riconoscimento prevista dal nostro ordinamento riguarda l'accesso alla formazione professionale dei richiedenti asilo, cosiddetto riconoscimento professionale.

La Direttiva 2005/36/CE<sup>35</sup> lascia ampia facoltà agli Stati di autorizzare l'accesso "alla formazione professionale dei richiedenti asilo indipendentemente che abbiano accesso al mercato del lavoro.

---

del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

<sup>34</sup> Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica. 2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

<sup>35</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

In Italia l'accesso ai corsi professionali non viene tassativamente garantito a tutti i rifugiati residenti nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo e questo perché, nella pratica, non è possibile stabilire un iter omogeneo di ammissione ai corsi, in quanto ogni ente di formazione professionale richiede specifici requisiti per l'iscrizione, a seconda di quelle che sono le peculiarità concernenti la professione.

Nel caso di professioni non regolamentate l'accesso al mondo del lavoro non comporta specifiche procedure di riconoscimento, in quanto non è necessario ai fini dell'attività professionale da svolgere, l'aver conseguito un titolo di studio. Invece per quanto concerne le professioni regolamentate ovvero quelle per il cui esercizio è necessario essere in possesso di un predeterminato titolo di studio previsto dalla legge o di un certificato di abilitazione alla professione, si dovrà chiederne il riconoscimento al Ministero competente che potrà decidere di subordinare lo stesso riconoscimento al previo superamento di una prova attitudinale.

Alcune specifiche branche professionali oltre al titolo di studio e all'abilitazione, prevedono anche l'iscrizione da parte del richiedente, all'Ordine, Collegio o Consiglio professionale relativo, per il regolare esercizio della professione in Italia.

di "agire bene" da parte di ogni dipendente, per contribuire, così, in maniera decisiva alla "buona" amministrazione (in contrapposizione alla *maladministration*) della cosa pubblica<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> M. L. KING, in proposito, osservava: «Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro», tratto dal Discorso «What is your Life's Blueprint?», Barratt Junior High School, Philadelphia, 26 ottobre 1967. (<http://old.seattletimes.com/special/mlk/king/words/blueprint.html>).